

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI




NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 14_2022 DEL 05 APRILE 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2022	2
SCADENZARIO APRILE 2022	3
10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	3
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI*	3
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*	4
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI.....	4
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO**	4
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS**	4
SCADENZARIO MAGGIO 2022	5
15 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA 	5
16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI 	5
16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 	5
23 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE 	6
31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO 	6
31 MAGGIO: FASI 	6
31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS 	6
FESTIVITÀ	7
APRILE 2022	7
MAGGIO 2022	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, DEFINITI I CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E LE CAUSALI FIS	8
TIROCINI, LE LINEE GUIDA DELL'ISPettorATO	9
LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO, IL PUNTO DELLA CASSAZIONE	11
FOCUS	12
CASSAZIONE, LEGGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER IL RIFIUTO DEL DIPENDENTE AL TRASFERIMENTO	12
IL QUESITO DEL MESE	14
CONGEDO PADRE - DISTACCATO ESTERO	14
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	15
CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI, AGGIORNATI I TASSI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022	15
MODALITA' DI RILASCIO DELLA CU 2022 E RELATIVI ADEMPIMENTI DELL'INPS	17
CERTIFICATO DI PENSIONE.....	23

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 febbraio 2022 al 14 marzo 2022, è pari a 2,086158.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	
aprile 2022	Martedì 17 maggio	
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO APRILE 2022

10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

* Termine posticipato a lunedì 18 in quanto cadente di sabato

16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS**

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*Termine posticipato a lunedì 18 in quanto cadente di sabato

**Termine posticipato a martedì 2 maggio in quanto cadente di sabato

SCADENZARIO MAGGIO 2022

15 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA

Per le Certificazioni Uniche trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 15/05/2022, la sanzione viene ridotta di 1/3.

16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

23 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE

A partire da questa data è possibile prendere visione del modello 730 precompilato sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MAGGIO: FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 2° trimestre 2022.

31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

FESTIVITÀ

APRILE 2022

Domenica 17 Aprile – Pasqua: secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

Lunedì 18 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

Lunedì 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

MAGGIO 2022

1° Maggio – Festa dei Lavoratori: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, DEFINITI I CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E LE CAUSALI FIS

Con il Decreto Ministeriale n. 33 del 25 febbraio 2022 sono stati ridefiniti i criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale che l'impresa deve soddisfare se intende richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per processi di transizione. Tali azioni possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica e l'individuazione di processi orientati al rinnovamento e alla sostenibilità ambientale ed energetica.

Inoltre, con il suddetto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati definiti anche i criteri per l'esame delle domande al Fondo di integrazione salariale (FIS), non solo per la causale straordinaria della riorganizzazione, ma anche per quelle relative alla crisi e al contratto di solidarietà.

In base alle nuove disposizioni, l'impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione dovrà predisporre un programma di interventi in cui dovrà indicare tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione della stessa, specificando dettagliatamente quelli relativi all'aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica nonché alle misure straordinarie di sicurezza. In caso di riconversione degli impianti già esistenti, le relative azioni devono essere finalizzate, ad esempio, anche all'efficientamento energetico oppure a un potenziamento straordinario della dotazione degli strumenti e dei dispositivi di sicurezza.

Devono essere, inoltre, specificate tutte le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili unicamente mediante percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze professionali con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Ad ogni modo, il programma di interventi e di programmazione industriale nel quale siano esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e alla riconversione produttiva, in quanto funzionali a rispondere in maniera efficace all'evoluzione dei contesti economici e produttivi territoriali e a trasformazioni che producono effetti limitati a particolari settori produttivi, può essere condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 270/1999, con il MISE.

La Legge di Bilancio per il 2022 ha previsto, poi, anche l'estensione della disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ed ai datori di lavoro che sono iscritti, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 148/2015, al FIS (Fondo di integrazione salariale) e che abbiano alle proprie dipendente almeno 15 lavoratori dipendenti, come previsto per le causali di intervento crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà.

In materia di FIS invece, in aggiunta alle disposizioni attualmente in essere, il decreto in commento ha previsto che la riduzione concordata dell'orario di lavoro dovrà essere articolata nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all'art. 21, c. 5, del D. Lgs. 148/2015, per quanto compatibili, anche in relazione alle previsioni di comunicazioni da effettuarsi soltanto all'INPS in quanto ente che autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale.

TIROCINI, LE LINEE GUIDA DELL'ISPettorATO

L'Ispektorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 530/2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

L'articolo 1, commi da 721 a 726, della Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), di concerto con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha introdotto alcune disposizioni per la successiva elaborazione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari rispetto alle quali si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti condivisi con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Secondo il comma 721, il tirocinio rappresenta un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, nonché importante strumento volto al miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora, invece, il tirocinio fosse funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio sarà definito curriculare.

Il successivo comma 722 illustra i criteri di redazione, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, prevedendo:

- una revisione della disciplina che circoscriva l'attivazione dei tirocini extracurriculari alle persone con difficoltà di inclusione sociale;
- l'individuazione di elementi qualificanti quali il riconoscimento di una congrua corresponsione mensile, in termini di indennità di partecipazione, e di una durata massima. Il mancato rispetto della norma comporterà a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare sarà proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.
- l'attivazione di nuovi stage da parametrare alle dimensioni dell'azienda e all'assunzione di una quota minima di tirocinanti tra quelli in essere. Inoltre, sarà prevista la redazione di un report che attesti le competenze di partenza del tirocinante ed uno riguardante quelle acquisite durante l'esperienza formativa.

Il comma 723 ribadisce che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Qualora fosse svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante potrebbe essere punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall'Ispektorato del lavoro con la circolare n. 8/2018.

Trattandosi di sanzione penale punita con pena pecuniaria, la stessa sarà soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, con la quale intimare la cessazione del rapporto di tirocinio mentre, in forza di quanto espressamente previsto dal legislatore, sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria.

Per garantire il tracciamento e il monitoraggio, la Comunicazione Obbligatoria ad oggi prevista per i tirocini extra-curricolari verrà estesa anche ai tirocini curriculari e, al momento dell'attivazione, andrà indicata puntualmente la mansione e le modalità di lavoro svolte dal tirocinante.

Infine, il comma 725 stabilisce che il soggetto ospitante è tenuto a propria cura e spese, nei confronti dei tirocinanti, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, equiparando per quanto concerne gli obblighi di sicurezza le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO, IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza n. 8628 del 16 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Gli Ermellini, con la suddetta ordinanza, hanno stabilito che il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto ha diritto alla reintegra e al risarcimento del danno in quanto non risulta consumato il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal contratto collettivo.

Un dipendente pubblico, a seguito di reiterate assenze per malattia, veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore, tuttavia, impugnava il provvedimento in quanto le assenze indicate dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento non erano tutte imputabili alla malattia. Infatti, le ultime giornate di assenza antecedenti il licenziamento venivano indicate nel cedolino come assenze ingiustificate, non legate all'evento morboso. Per tale motivo il periodo di assenza, di fatto, risultava inferiore al periodo di comporto massimo, previsto dalla contrattazione collettiva per la conservazione del posto di lavoro.

Favorevoli furono i pareri dei giudici nei primi gradi di giudizio, in cui il licenziamento veniva ritenuto illegittimo per mancato superamento del periodo di comporto. Inutili anche il ricorso per Cassazione della parte datrice in quanto, secondo i giudici di merito, non era poi possibile modificare o aggiungere ex post i giorni al periodo di comporto.

E infatti i Supremi giudici hanno ritenuto corretta la conclusione della Corte d'Appello precisando che nel caso in cui, come nella specie, il datore di lavoro abbia specificato, nel provvedimento espulsivo, le assenze prese in considerazione ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto, non è poi possibile modificare o aggiungere successivamente i giorni in contestazione (quali giorni di malattia) al periodo di comporto.

Tale principio, ha evidenziato la Suprema Corte, è conforme all'orientamento secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non è tenuto a fornire un'indicazione specifica dei giorni di assenza, essendo sufficienti indicazioni più sommarie, anche sulla base del novellato articolo 2 della Legge n. 604/66, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato. Tuttavia, ciò vale per il comporto cosiddetto secco (unico ininterrotto periodo di malattia), dove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore.

Parimenti, nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, vale la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare l'atto di recesso, con la conseguenza che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria essendo esclusa invece l'esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 16 marzo 2022, n. 8628).

FOCUS

CASSAZIONE, LEGGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER IL RIFIUTO DEL DIPENDENTE AL TRASFERIMENTO

La Suprema Corte di Cassazione Civile con l'ordinanza n 4404 del 10 febbraio 2022, ha statuito che il rifiuto del dipendente al trasferimento, quando non improntato a principi di correttezza e buona fede, è equiparabile al rifiuto di esecuzione della prestazione lavorativa e pertanto è passibile di licenziamento.

Un dipendente di una società di telefonia, a seguito della soppressione dell'unità organizzativa presso cui era assunto, veniva trasferito in una sede diversa dislocata in un'altra regione. Lo stesso, tuttavia, si rifiutava di raggiungere il nuovo luogo di lavoro e per tale motivo veniva licenziato in tronco. Adiva, pertanto, le vie legali affinché venisse riconosciuta l'illegittimità del trasferimento ed il conseguente provvedimento espulsivo, ottenendo il parere sfavorevole dei giudici in tutti i gradi di giudizio. Giunta, la diatriba, una prima volta in Cassazione, con la sentenza n. 28791 del 2017 la Suprema Corte aveva rimarcato il principio giurisprudenziale in virtù del quale il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l'accertamento di legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente di eseguire la prestazione lavorativa richiesta.

Pertanto, vistesi rigettare le proprie pretese anche in sede di rinvio, il dipendente ricorreva nuovamente in Cassazione con cinque motivi di ricorso. Con il primo e il secondo motivo, lamentava la violazione delle norme che regolano i procedimenti giudiziari, affermando peraltro che la sede presso la quale lavorava di fatto non sarebbe mai stata soppressa, restando operativa diversi tempo dopo il licenziamento. Con il terzo motivo contestava l'omesso esame circa l'assenza di presupposti giustificativi per la sede di assegnazione. Con il quarto e quinto motivo, infine, il dipendente denunciava l'omessa valutazione del rifiuto dello stesso di porre in essere interventi ostativi all'installazione di nuovi siti e i motivi del rifiuto a trasferirsi nella nuova sede prospettati dal ricorrente ed il comportamento delle parti. Il lavoratore ribadiva che il rifiuto a raggiungere la nuova sede di lavoro derivava dall'illegittimità del trasferimento e per evidenti motivi familiari.

A parere dei Supremi giudici, tuttavia, il ricorso non poteva trovare accoglimento. Diversamente dalle contestazioni mosse dal ricorrente, doveva considerarsi pacifica la legittimità del trasferimento, circostanza dalla quale conseguirebbe l'indebito rifiuto del lavoratore di recarsi presso la nuova sede e la giusta causa di licenziamento già affermata dal primo giudice. Inoltre, la Corte territoriale aveva comunque esaminato la vicenda alla stregua dell'art. 1460 c.c., considerando in ogni caso il rifiuto del dipendente di trasferirsi contrario ai canoni di correttezza e buona fede, confermando nuovamente la legittimità del recesso datoriale.

Ribadivano gli Ermellini che, in caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.

In giurisprudenza, la verifica della legittimità del trasferimento deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell'ambito delle quali si potrà tenere conto:

- dell'entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto;
- della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore;
- della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento;
- dell'incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, da considerarsi nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco.

Pertanto, esclusa la possibilità del lavoratore di rifiutarsi aprioristicamente ad eseguire la prestazione lavorativa senza una preventiva dichiarazione di illegittimità del trasferimento, tutti i motivi dovevano essere rigettati. Il licenziamento, quindi, veniva confermato e il lavoratore veniva condannato al pagamento delle spese di lite.

IL QUESITO DEL MESE

CONGEDO PADRE - DISTACCATO ESTERO



Richiesta:

Un dipendente, distaccato all'estero, ha richiesto 21gg di congedo parentale padre al proprio datore di lavoro.

Il dipendente è distaccato in Francia.

Per il dipendente si versano regolarmente i contributi previdenziali in Italia.

Il dipendente può fare richiesta tramite il portale INPS per usufruire dei giorni richiesti e avere l'indennità INPS?



Risposta:

Trattasi di distacco verso un Paese UE per cui per il lavoratore, l'azienda versa gli stessi contributi per un lavoratore che opera in Italia per il periodo in cui vige il "distacco previdenziale".

Per cui fin quando dura il "distacco previdenziale", il lavoratore beneficia delle stesse prestazioni di un lavoratore operante in Italia e quindi anche del congedo parentale che va richiesto con le modalità in uso per i lavoratori operanti in Italia.

L'indennità sarà conguagliata in UniEmens.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI, AGGIORNATI I TASSI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022

L'INPS, con il messaggio n. 1468 dello scorso 1° aprile 2022 ha recepito le disposizioni del decreto MEF in materia di tassi di interesse. Di seguito si riporta il testo del messaggio.

Con il decreto n. 23659 del 24 marzo 2022 il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° aprile 2022 – 30 giugno 2022) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,00	17,7500
Oltre i 15.000	7,02	12,7750

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,23	6,07
60-64	9,03	6,87
65-69	9,83	7,67
70-74	10,53	8,37
75-79	11,33	9,17
Maggiore di 79 anni	17,7500	12,7750

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Si precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo, denominata “Quote Quinto”, effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo, si specifica che per la classe di età “Maggiore di 79 anni” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° aprile 2022.

MODALITA' DI RILASCIO DELLA CU 2022 E RELATIVI ADEMPIMENTI DELL'INPS

L'Inps con la circolare 47/2022, di seguito riportata integralmente, fornisce le istruzioni sulle modalità di rilascio della CU 2022.

1. Premessa

L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a determinare annualmente il conguaglio fiscale di fine anno e, entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Con la presente circolare si illustrano le attività svolte dall'Istituto per gli adempimenti anzidetti, nonché le modalità attraverso le quali l'Istituto mette a disposizione dell'utenza la Certificazione Unica 2022.

2. Certificazione Unica 2022

L'Istituto, come ogni anno, ha predisposto, in conformità al Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11169/2022, la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Si illustrano di seguito le attività svolte dall'Istituto.

2.1 Conguaglio fiscale 2021

Come indicato in premessa, l'Istituto in qualità di sostituto d'imposta:

- effettua il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno d'imposta 2021, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- determina, sul reddito prodotto nell'anno d'imposta di riferimento (2021), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l'addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell'anno successivo (2022).

In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2.2 Termini e modalità di rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

L’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, l’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha unificato alla data 16 marzo di ogni anno sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti sia quello di trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2022, la Certificazione Unica 2022 è stata resa disponibile all’utenza tramite i consueti canali, come illustrato nei successivi paragrafi, ed è stata trasmessa, entro il 16 marzo 2022, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

2.3 Rettifica della Certificazione Unica

Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati, l’Istituto, a partire dal 28 febbraio 2022, ha consentito alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.

L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul “Cassetto fiscale” del cittadino sul portale internet dell’Istituto (www.inps.it).

La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzierà tra le annotazioni che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima Certificazione Unica.

3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2022

Nel ricordare che, alla data del 30 settembre 2021, sono stati dismessi tutti i PIN rilasciati dall’Istituto, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, si comunica che gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2022 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Certificazione unica 2022 (Cittadino)” > (credenziali di identità digitale).

Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS (cfr. la circolare n. 127/2021). È inoltre possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite

l'apposito servizio "Certificazione Unica", disponibile all'interno dell'applicazione "INPS Mobile", scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2022

L'Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l'acquisizione della Certificazione Unica 2022.

4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell'Istituto

Il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2022 può essere richiesto presso il servizio di "Prima accoglienza", accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell'accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l'Istituto ha messo a disposizione dell'utenza:

- App "INPS Mobile", disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
- Portale internet dell'Istituto (www.inps.it);
- Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore).

4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata

I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2022 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

I titolari di pensione che effettuano l'accesso all'area "MyINPS" - esclusivamente mediante SPID, CIE, o CNS - troveranno nella propria area riservata un avviso con le indicazioni utili per ricevere la Certificazione Unica via mail o PEC.

4.3 Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale

Per l'acquisizione della Certificazione Unica 2022 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all'assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS mediante una delle seguenti modalità: credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0.

L'intermediario, preliminarmente all'accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l'interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest'ultimo.

In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l'interessato abbia rilasciato delega, come previsto dal successivo paragrafo 5, l'intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici dell'interessato e relativo codice fiscale;
- anno d'imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;
- data di conferimento della delega.

La visualizzazione della Certificazione Unica 2022 da parte degli intermediari è subordinata all'inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l'utente. In particolare, ai fini dell'accesso alla banca dati, l'intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato n. 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2022, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:

- posizione previdenziale (numero pensione);
- numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell'intermediario;
- inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all'intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

4.4 Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:

- Canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto. A tal fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);
- Canale posta elettronica ordinaria: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l'erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica. L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.

In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2022, corredando la predetta richiesta, della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell'Istituto.

Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza dell'erede che presenta l'istanza.

4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all'estero

I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'Istituto.

4.6 Servizio di "Sportello Mobile"

In considerazione dell'oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall'Istituto, da tempo, è stato attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasessantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale - Categoria: Ciechi civili - indipendentemente dall'età, ecc.), denominato "Sportello Mobile", per l'erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento.

Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell'iniziativa possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all'orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l'invio della certificazione, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto.

4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2022 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l'Istituto per l'attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all'esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.

5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 al soggetto non titolare

Si ricorda che la Certificazione Unica 2022 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale (cfr. il precedente paragrafo 4.3) ovvero attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria (cfr. il precedente paragrafo 4.4), sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l'INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L'intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni.

Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Delle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 sopra descritte sarà data ampia diffusione attraverso il sito internet dell'Istituto e i social media.

CERTIFICATO DI PENSIONE

L'Inps con messaggio 1494/2022 di seguito riportato integralmente, detta le istruzioni sul certificato di pensione.

1. Premessa

L'Istituto ogni anno per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, accedendo alla sezione "Prestazioni e Servizi" del sito istituzionale www.inps.it, con una fra le seguenti credenziali:

- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Si rammenta che il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. "isopensioni" ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:

- 027-VOCRED;
- 028-VOCOOP;
- 029-VOESO;
- 143-APESOCIAL;
- 127-CRED27;
- 128-COOP28;
- 129-VESO29;
- 198-VESO33;
- 199-VESO92.

L'unica eccezione è rappresentata dall'indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione conterrà le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

2. Certificato di pensione 2022. Novità e caratteristiche

Il certificato viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.

In particolare, il certificato di pensione fornisce i criteri di calcolo della perequazione automatica che, per l'anno 2022, hanno determinato i nuovi importi derivanti dall'applicazione dell'indice di perequazione provvisorio per il 2022 (determinato in misura pari a + 1,7% dal decreto 17 novembre 2021 del ministero dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come precisato con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022).

Inoltre, il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:

- importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);
- eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);
- importo delle singole trattenute fiscali;
- eventuali detrazioni di imposta applicate.

Si rammenta che, come illustrato nella circolare n. 33/2022, dalla rata di marzo 2022 sono state applicate le novità in materia di calcolo di tassazione ai fini IRPEF, detrazioni per reddito, detrazioni per carichi di famiglia, trattamenti di famiglia. Al contempo, dalla medesima rata di marzo 2022, sono state sospese le misure non più spettanti in base alle suddette novità derivanti dalla normativa vigente (cfr. la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230). Per dare evidenza a tali novità sono state create delle apposite avvertenze nel corpo del testo del certificato di pensione.

Nei casi previsti dalla legge, viene riportato l'importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro.

Nel certificato di pensione vengono, inoltre, riportati specifici avvisi sia per ricordare ai titolari delle pensioni anticipate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il peculiare regime di incumulabilità che comporta l'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro ai fini della sospensione, sia l'obbligo in capo ai soggetti dichiarati irreperibili di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Viene anche riportata l'informazione relativa all'erogazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) qualora corrisposta per l'anno corrente.

Tenuto conto che, a decorrere dal 2021, il certificato di pensione, a seguito delle implementazioni effettuate, è messo a disposizione in modalità dinamica, le informazioni rese sono allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta. Pertanto, sarà possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d'anno e verrà aggiornato in base alle informazioni disponibili in archivio alla data di richiesta del certificato stesso.

Infine, per i certificati relativi agli ultimi 5 anni sarà messa a disposizione una versione statica storicizzata consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.